

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO SANTACHIARA

Art. 1) L'Istituto Santachiara dipende legalmente dall'Opera Diocesana della Preservazione della Fede (O.D.P.F.) ente ecclesiastico riconosciuto con D.P.R. 1 febbraio 1960, n. 194, con sede in Tortona – Piazza Duomo n. 12. Non ha fini di lucro.

Art. 2) “L'Istituto Santachiara”, in armonia con le finalità previste dallo Statuto O.D.P.F. – Opera Diocesana della Preservazione della Fede – nella sua redazione aggiornata, svolge la propria attività educativa nel settore dell'istruzione, della formazione professionale, dei servizi al lavoro e dei servizi sociali tramite i Centri Operativi di Tortona, Voghera e Stradella..

Art. 3) Le attività dell'Istituto ad ogni livello sono presiedute dal Comitato di Gestione in armonia con le finalità generali.

Il Comitato di Gestione relaziona ogni semestre al Presidente dell'O.D.P.F. sul raggiungimento degli obiettivi e sulla programmazione dell'attività dell'Istituto per il semestre successivo.

Il Comitato di gestione è così composto:

- a) il Delegato Vescovile, sacerdote nominato dal Vescovo e che lo rappresenta all'interno dell'Istituto;
- b) Il Presidente, nominato con decreto vescovile anche fra le persone esterne al Comitato stesso;
- c) Un membro del Consiglio di Amministrazione dell'O.D.P.F.
- d) I Responsabili dei Centri Operativi, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'O.D.P.F.
- e) I Direttori dei settori operativi, nominati dal Comitato di gestione.
- f) Un rappresentante dell'Azione Cattolica Diocesana nominato dal Consiglio della medesima.

Art. 4) Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni e si riunisce, di regola, ogni trimestre su iniziativa del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede l'adunanza il Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte, su incarico del Presidente, da un componente del Comitato stesso.

Art. 5) Il Comitato di Gestione:

- elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente;
- promuove e sostiene le attività dei Centri Operativi;
- definisce, in particolare, la tipologia ed il numero dei corsi di istruzione e formazione da intraprendere.
- approva i bilanci di previsione dei Centri operativi e i bilanci consuntivi da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio di Amministrazione O.D.P.F.
- sottopone gli atti di straordinaria amministrazione all'O.D.P.F.

Art. 6) Organo esecutivo del Comitato di Gestione è la Presidenza composta da:

- Presidente
- Vice Presidente
- Delegato Vescovile

La Presidenza esegue le decisioni e svolge le funzioni che le vengono affidate dal Comitato di Gestione e ne ha la responsabilità.

Art. 7) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto in base ad apposita delega da parte del Presidente dell'O.D.P.F.

Provvede all'assunzione del personale uniformandosi ai criteri stabiliti dal Comitato di Gestione e sentito il dirigente del settore interessato.

Il Presidente convoca il Comitato di Gestione, lo presiede e regola il suo svolgimento.

Art. 8) In ogni sede è costituito un Consiglio composto dal Responsabile del Centro Operativo che lo presiede, dai direttori dei settori operativi e da tre rappresentanti dei docenti.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Il Consiglio cura l'organizzazione e il funzionamento della sede, segue l'esecuzione del piano di lavoro sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato di Gestione. Redige una relazione annuale.

Art. 9) I Direttori delle diverse attività possono ricevere specifica delega per la gestione di loro competenza da parte del Presidente O.D.P.F.

Art. 10) Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'O.D.P.F. e resta valido fino ad eventuali nuove modifiche.

Tortona, 1 febbraio 2010